

Responsabilità dipendenti pubblici

# Le conseguenze, per il dipendente pubblico, in caso di improprio utilizzo dei beni dell'ente

di Vincenzo Giannotti - Dirigente Settore Gestione Risorse (Umane e Finanziarie) del Comune di Frosinone

La magistratura contabile e quella penale si stanno occupando sempre di più della correttezza, da parte del dipendente pubblico, ad un utilizzo consono dei beni che l'ente a lui assegna in dotazione in ragione del suo servizio. In particolare, sia i magistrati contabili che quelli penali, hanno ultimamente emesso alcune sentenze avuto riguardo ad un utilizzo non appropriato della postazione informatica, dell'uso del telefono di ufficio, del non corretto uso della vettura di servizio e, infine, dell'utilizzo del fax dell'ufficio per fini privati. I casi posti all'attenzione del lettore possono sicuramente essere annoverati tra quelli eccezionali, ma sono sicuramente sintomatici di una progressiva restrizione operata dai magistrati su un utilizzo non adeguato dei beni dati in uso al dipendente pubblico e delle conseguenze cui lo stesso dipendente va incontro in caso di una loro utilizzazione non conforme. I danni erariali o una possibile condanna per peculato o abuso di ufficio, dovrebbero condurre a far riflettere in modo profondo circa la necessaria accuratezza nell'uso dei beni dell'ente dati in dotazione al dipendente pubblico in ragione del suo servizio istituzionale.

## Premessa

In ragione del loro ufficio i dipendenti pubblici usano beni dell'ente ed la loro utilizzazione deve avvenire nell'ambito dei doveri di diligenza, fedeltà e correttezza che devono caratterizzare l'operato del lavoratore all'interno del rapporto di lavoro, in modo che siano adottate tutte le cautele e le precauzioni necessarie per evitare le possibili conseguenze dannose che un utilizzo non avveduto degli strumenti in questione può provocare. I datore di lavoro, d'altra parte, a norma degli artt. 2086, 2087 e dell'art. 2104 Cod. civ. può riservarsi di controllare l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, rispettando, nell'esercizio di tali preroga-

tive, la libertà e la dignità del lavoratore (art. 4, Legge n. 300/1970). Le disposizioni introdotte dal legislatore sul Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, prevedono (1) espressamente che il dipendente utilizzi "il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'Ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio", lasciando all'amministrazione la definizione in dettaglio (2) dei vincoli posti nella loro utilizzazione, ma mai per fini privati. Tali indicazioni sono riprese anche nei contratti collettivi (3) dei vari comparti della PA i quali prevedo-

(1) Art. 11, comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

(2) Si precisa sul punto come anche di recente l'ANAC abbia sanzionato, con la deliberazione 2 marzo 2016, n. 210 l'omessa adozione del Codice di comportamento da parte di un Comune, sia il Segretario comunale che il Sindaco e ogni

membro della Giunta Comunale.

(3) Allegato al CCNL 22 gennaio 2001 - Codice di comportamento (D.M. 28 novembre 2000, n. 13210) art. 10 comma 3 "Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli

no a carico del lavoratore di avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati e di non valersi di quanto è di proprietà dell'ente per ragioni che non siano di servizio. Le citate precisazioni non solo sono tese a costituire una normativa etico - comportamentale del dipendente pubblico, ma costituiscono un vero e proprio obbligo la cui inosservanza, da parte del dipendente pubblico, può essere passibile di sanzione penale e/o disciplinare.

Non va, inoltre, dimenticato come la Legge finanziaria del 2008 abbia previsto l'obbligo da parte delle PA di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di: a) dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici); b) autovetture di servizio; c) beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. Lo stesso uso della telefonia mobile viene riservato, in generale, ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

In considerazione della valenza di tali disposizioni si esamineranno alcuni casi in cui la magistratura contabile è dovuta di recente intervenire su una utilizzazione non conforme dei beni dell'ente (uso internet da personale computer e telefono in dotazione), riservando nella parte finale l'orientamento della magistratura penale in merito all'uso della vettura di servizio a fini privati, con esatta distinzione tra peculato e peculato d'uso, e, infine, quello di un utilizzo ripetuto del fax dell'ufficio per fini esclusivamente privati.

### Utilizzo non conforme del servizio internet

La magistratura contabile (4) ha avuto modo di recente di occuparsi di un'utilizzazione a fini personali dell'uso di internet da parte di un dipendente pubblico. Il citato dipendente era stato rinviato a giudizio da parte della Procura al fine di vederlo

condannare per il risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione dallo stesso percepita nel periodo in cui avrebbe effettuato alcune connessioni a internet in modo abusivo ossia fuori dai propri compiti di servizio, al cui danno veniva aggiunto quello da disservizio. La Procura aveva avuto modo di verificare tale uso illegittimo, a seguito della condanna del citato dipendente per peculato d'uso da parte del Tribunale penale. Nella motivazione della condanna era stato accertato che il dipendente, in ragione del suo ufficio, aveva la disponibilità di una postazione telematica composta da un PC, con relativo monitor, il quale era collegato all'uso di internet, e lo stesso effettuava numerosissime sessioni di navigazione internet e di chat per scopi incompatibili con lo svolgimento della propria attività di ufficio. Per tali fatti il dipendente aveva anche ricevuto un procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 20 giorni. A tal fine la Procura quantificava il danno erariale nell'equivalente inutile esborso monetario pari al numero di ore di connessione abusiva al sito internet. Tale importo era dovuto alle ore lavorative perse, non potendo il lavoratore durante tali archi temporali, nei quali il computer era utilizzato nel compiere le attività oggetto di cesura, utilizzare la propria postazione informatica per le esigenze dell'Ufficio. A tale danno patrimoniale, la Procura aveva modo di aggiungere anche un danno da disservizio in considerazione del fatto che, una volta scoperta l'attività illecita, è stato necessario sostituire il computer modificandolo con relativa riconfigurazione, ciò aveva generato un'inattività della postazione per due giorni lavorativi. La *ratio* del citato danno da disservizio, secondo la Procura, era anche dovuta al fatto che il protrarsi nel tempo della durata delle connessioni illecite, distoglieva il dipendente dal proprio lavoro istituzionale, a nulla rilevando i punteggi dallo stesso ottenuti a seguito delle valutazioni interne sulla *performance*.

Il convenuto aveva chiesto la sospensione del giudizio contabile a causa della non definitività della sentenza del Tribunale penale, avendo proposto appello alla sentenza di condanna del Tribunale penale di prime cure, inoltre, contestava la quantificazione del danno patrimoniale da parte della

non utilizza le linee telefoniche dell'Ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'

l'amministrazione".

(4) Corte conti, Sez. Giurisdiz. Liguria, sentenza 10 marzo 2016, n. 22.

Procura in considerazione della oggettiva possibilità di utilizzare contemporaneamente anche il sistema per lo svolgimento delle proprie attività di istituto, rendendo di fatto prive di pregio accertamenti di durata di ogni singola interazione. Infine, secondo il convenuto la quantificazione delle ore sarebbe stata errata, in quanto la Procura ha quantificato la durata della connessione pur sapendo della impossibilità di accertare il tempo trascorso effettivamente su internet e, pertanto, la durata della connessione non può ritenersi *ex se* fonte di danno erariale. Avuto riguardo all'altra posta di danno, qualificato dalla Procura come danno da disservizio, non si sarebbe tenuto conto delle argomentazioni riguardanti i positivi risultati conseguiti nello svolgimento della propria attività lavorativa nel periodo considerato.

I giudici contabili in merito alla richiesta di sospensione del giudizio di danno erariale, a causa della sentenza penale ancora non definitiva, evidenziano come il Codice di procedura penale vigente dal 1988, ha fatto venire meno il principio della pregiudizialità obbligatoria del giudizio penale e, quindi, nell'attuale contesto normativo permane il principio della separazione ed indipendenza dei giudizi. Nel caso in esame, inoltre, non sussistono esigenze istruttorie che possano trovare risposta in sede penale, tanto da giustificare la sospensione facoltativa del processo, atteso che la Procura Regionale ha prodotto documentazione più che sufficiente per la definizione del giudizio contabile (5). Entrando nella fase del merito, rilevano i giudici contabili come la quantificazione del danno patrimoniale, secondo la ricostruzione operata dalla Procura, sia convincente e tale da superare le resistenze delle eccezioni avanzate dal convenuto. Infatti, a fronte di un dato oggettivo certo, rappresentato dalla durata delle connessioni, su cui si basa la quantificazione del danno da retribuzione, vi è la non verosimile prospettazione difensiva, che comporterebbe all'irrazionale conclusione che l'illecita installazione di programmi effettuata dal dipendente sarebbe avvenuta col semplice obiettivo di stare connesso a detti siti, senza interazioni, continuando a svolgere regolarmente la propria attività lavorativa. Ciò è, inoltre, avvalorato dagli atti processuali i quali, al contrario, mostrano in modo chiaro come durante gli archi temporali nei quali il computer era utilizzato per compiere le attività analizzate, il citato dipendente non poteva, con-

temporaneamente, utilizzare il sistema per le esigenze d'ufficio. Tale impossibile contemporanea iterazione era dimostrata dal fatto che il sistema operativo ufficiale era installato in una separata partizione e per poterlo utilizzare si rendeva necessario effettuare il riavvio del sistema, con conseguente uso esclusivo dell'apparecchiatura per altre finalità sicuramente non riconducibili ad attività di istituto.

Precisato tale contesto, era evidente come l'erogazione della retribuzione presuppone l'esclusiva sua destinazione all'orario di lavoro per finalità tipiche di attività di servizio a cui il dipendente era chiamato a rendere per la propria amministrazione di appartenenza. Le connessioni illecite dalla propria postazione lavorativa hanno provocato, pertanto, un evidente spreco di energie lavorative che dovevano al contrario essere obbligatoriamente rivolte a favore della PA, di qui la correttezza della quantificazione operata dalla Procura del danno patrimoniale subito dall'Amministrazione pubblica quantificato nel numero di ore retribuite al dipendente per lo svolgimento di attività illecite non rientranti nelle attività di servizio per cui lo stesso aveva ricevuto la relativa retribuzione. Inoltre, secondo i giudici contabili, tali fatti hanno compromesso l'efficienza e il buon andamento della PA, provocando anche un danno da disservizio. La stessa amministrazione ha precisato come, a causa del comportamento illecito del dipendente, che aveva messo in serio pericolo anche la sicurezza dell'intero sistema informativo, si è dovuto procedere alla "sostituzione della macchina di cui si parla con un'altra, che, per questa ragione, è stata reperita, configurata e preparata con aggravio di tempo, di costi e di risorse per l'amministrazione. È da rilevare come, sempre per la stessa ragione, il processo lavorativo di quella stazione si sia dovuto interrompere per due giorni, tempo necessario al ripristino della postazione...". Il Collegio, tuttavia, ritiene di ridurre tale danno del 60% in ragione della limitata durata dell'interruzione del processo lavorativo legato all'utilizzo della postazione informatica.

### Utilizzo non conforme del telefono di ufficio

Il caso riguarda una sentenza dei giudici contabili (6) di condanna di un dipendente pubblico per uso improprio della propria postazione telefonica.

(5) Cfr. Corte conti, Sez. Giurisdiz. Liguria, sent. n. 72/2009 e sent. n. 46/2013.

(6) Corte conti, Sez. Giurisdiz. Toscana, sentenza 18 marzo 2016, n. 73.

Nei fatti di specie la Procura aveva avuto la segnalazione della condanna per peculato di un dipendente di un Ente pubblico con sentenza definitiva della Corte d'Appello penale, per aver lo stesso utilizzato, in qualità di centralinista, la postazione telefonica per fini privati e non istituzionali. Nella ricostruzione operata dalla Procura, in base alla documentazione depositata innanzi il Tribunale penale, i fatti ebbero inizio quando il dirigente dell'ente, con propria relazione, aveva evidenziato una consistente lievitazione delle spese telefoniche e, a seguito di specifiche ricerche, era stato appurato che il consistente consumo di tali spese erano dovute a numerose telefonate effettuate a numeri telefonici a pagamento, di cui il dipendente che svolgeva attività di centralinista aveva libero accesso. Inoltre, dai fogli di presenza del centralinista era risultato che tutte le telefonate erano state effettuate sempre in giorni ed in orari in cui il medesimo era in servizio e mai quando, invece, era assente. A fronte della citata sentenza penale, ormai divenuta definitiva, la Procura conveniva in giudizio il centralinista per contestargli le seguenti voci di danno erariale:

- somme pagate dall'ente non riferite ad attività di istituto, ossia il collegamento a postazioni telefoniche a pagamento;
- somme pagate al dipendente per attività di lavoro mentre lo stesso svolgeva in tale orario attività per fini privati, con mancato rispetto del rapporto sinallagmatico, la cui quantificazione veniva determinata in via equitativa;
- danno all'immagine, a fronte della lesione del decoro dell'Amministrazione pubblica, a seguito della diffusione della notizia che ha avuto risonanza sia all'interno che presso la collettività, in considerazione della diffusione giornalistica della notizia.

Considerato che il convenuto non ha proposto attività difensiva, i giudici contabili prendendo atto della sentenza penale definitiva, qualificando come dolose le contestazioni avanzate al convenuto. Per il Collegio contabile giudicante il danno contabile azionato attiene a due diverse categorie:

- la prima categoria riguarda il danno patrimoniale diretto e consiste nella quantificazione delle somme dell'uso del tutto abusivo dell'utenza telefonica. Sulla questione la giurisprudenza contabile è uniforme e consolidata nel ritenere che "l'uso improprio del telefono da parte di un dipendente pubbli-

co rappresenta senz'altro una fattispecie di comportamento illecito, produttivo di danno erariale" (7); - la seconda categoria di danno si riferisce alla lesione dell'immagine dell'amministrazione, corrispondente in linea generale al venir meno del senso di fiducia e di affidamento nella Pubblica Amministrazione, nonché del senso di appartenenza all'istituzione stessa (8). In merito alla sua quantificazione lo stesso va parametrato alla gravità e ripetitività della condotta, alle modalità, ai tempi, alle circostanze in cui l'attività criminosa si è svolta, alla posizione dell'autore dell'illecito, alle negative conseguenze socio economiche del comportamento incriminato, alla compromissione dell'efficienza dell'apparato e alla negativa impressione suscitata dal fatto lesivo nell'opinione pubblica. Trattasi, pertanto, di quantificazione in via equitativa che la Procura ha correttamente individuato.

In merito alla posta di danno rilevata dalla Procura del c.d. danno da disservizio, il Collegio contabile giudicante non concorda con la quantificazione operata dalla Procura, la quale ha individuato lo stesso come conseguenza della mancata prestazione lavorativa per parte dell'orario di servizio. In questo caso la Procura non ha fornito un quadro attendibile di quantificazione del danno quale poteva essere, per esempio, in rapporto al costo orario della retribuzione percepita moltiplicato per il numero delle ore di utilizzo improprio della utenza telefonica. Da tale considerazione ne discende che tale voce di danno non potrà essere presa in considerazione.

### **Improprio utilizzo della vettura di servizio**

Altra questione riguarda la tipologia di reato nel caso di utilizzo della vettura di servizio per finalità non istituzionali, ovvero nella sua qualificazione di peculato (sanzionato dal Codice penale all'art. 314, comma 1, con una pena da un minimo di tre anni ad un massimo di 10 anni) e di peculato d'uso (sanzione più lieve con una pena prevista da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni). Il caso oggetto di intervento della Suprema Corte (9) riguarda la condanna per peculato di un dirigente scolastico che aveva utilizzato la vettura di servizio per finalità personali e non di ufficio. La convenuta è ricorsa in Cassazione a fronte della sentenza di condanna da parte della Corte territoriale, secondo la quale la stessa avrebbe errato non ravvisando il

(7) *Ex multis* Corte conti, Sez. Toscana, sentenze nn. 78/1998, 352/2003 e 236/2011.

(8) Cfr. Corte conti, Sez. III Appello, sentenza n. 55/2012.

(9) Cass., Sez. VI penale, sentenza 10 marzo 2016, n. 13038.

minor reato del peculato d'uso, inoltre al convenuta contesta la citata sentenza per non aver la stessa individuato in modo preciso il dolo da parte della citata dirigente, in ragione dell'utilizzazione plurima della vettura anche da parte di altri dipendenti pubblici appartenenti all'Ufficio da lei diretto. Sulla questione gli Ermellini ripercorrono la giurisprudenza di legittimità avuto riguardo della nozione di appropriazione prevista dall'art. 314, comma 1, Cod. pen. (peculato) trattandosi di un ampio e variegato diritto vivente in tema di abuso dell'auto di servizio, espressione di quella "mediazione accertativa" cui tende la giurisprudenza di legittimità. A tal riguardo la Suprema Corte cita i seguenti casi:

- in un caso di un uso costante abusivo dell'automobile di servizio protrattosi per nove mesi con viaggi per oltre 12.000 Km. e consumo di oltre 1000 litri di benzina è stato affermato che integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, utilizzando abusivamente il mezzo di servizio, consuma una significativa quantità di carburante arrecando un apprezzabile danno patrimoniale all'amministrazione (10), dandosi rilievo, in entrambe le vicende, al consumo di carburante, oggetto di specifica contestazione;

- in altra vicenda, nell'ambito della quale era stato contestato genericamente il consumo di carburante - osservandosi che per esso non è possibile la restituzione - è stato affermato integrare il reato di peculato e non quello di abuso di ufficio l'utilizzo dell'autovettura di servizio per fini personali (11);

- si è affermato (12) che rientra nell'ipotesi di cui all'art. 314 Cod. pen., comma 1, l'utilizzo costante e reiterato nel tempo dell'autovettura di servizio, idoneo ad arrecare un danno patrimoniale apprezzabile all'amministrazione;

- in altri casi, è stato affermato che il peculato d'uso è connotato dalla preordinazione dell'appropriazione ad un uso temporaneo, quindi non meramente istantaneo, della cosa e dalla immediata restituzione della stessa dopo il momentaneo utilizzo, con la conseguenza che, in presenza di tali requisiti, la reiterazione delle condotte determina l'integrazione di una pluralità di reati ex art. 314, comma 2, Cod. pen., eventualmente avvinti dal vincolo della

continuazione, ma non il mutamento della qualificazione giuridica del fatto in peculato "ordinario" ex art. 314, comma 1, Cod. pen. (13);

- altra recente decisione (14) ha ricordato la ragione fondante della fattispecie del peculato d'uso, individuata nell'esigenza del legislatore di sottrarre alla estensione del più grave peculato comune (art. 314 Cod. pen., comma 1) l'appropriazione di cose di specie (e non anche di quelle fungibili) per un circoscritto periodo di tempo, cui faccia seguito la loro pronta restituzione con coevo pieno ripristino della situazione anteatta;

- inoltre, risulta minoritario l'orientamento secondo il quale integra il delitto di abuso d'ufficio l'utilizzo di autovetture e personale di servizio per scopi estranei ai compiti d'istituto, non rilevando a tal fine le disfunzioni o l'entità del danno cagionato alla PA, ma solo l'ingiusto vantaggio patrimoniale procurato dall'agente a sé stesso o a terzi, reso in un caso relativo alla modifica dell'originaria imputazione di peculato nel delitto di abuso d'ufficio continuato, in cui un prefetto ha disposto e consentito diversi accompagnamenti della moglie per viaggi effettuati con autovetture di servizio (15);

- vi sono, infine, decisioni che hanno concluso per l'irrelevanza penale dell'abuso dell'autovettura di servizio e precisamente nei seguenti casi: a) in un caso relativo ad un episodio di spostamento dell'autovettura dalla periferia al centro della città al fine di compiere una visita privata, percorrendo un tragitto comunque necessario prima di riconsegnare il veicolo all'amministrazione; b) in altro caso, relativo a nove episodi di indebito utilizzo di autovetture di servizio da parte di assessori comunali - laddove è stato affermato che non è configurabile il reato di peculato nell'uso episodico ed occasionale di un'autovettura di servizio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della PA e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile (16), anche in relazione all'utilizzo del carburante e dell'energia lavorativa degli autisti addetti alla guida (17); c) stata esclusa l'appropriazione, quale elemento materiale integrante il reato di peculato, nell'uso da parte del pubblico ufficiale della vettura di servizio per il compimento del tragitto

(10) Cfr. Sez. 6, n. 18465 del 17 febbraio 2015, De Paola, Rv. 263940; v., anche, conforme Sez. 6, n. 35676 del 14 maggio 2015, Fumagalli, Rv. 265602.

(11) Sez. 6, n. 19547 del 4 aprile 2012, D'Alessandro e altro, Rv. 255418.

(12) Sez. 6, n. 20922/2012, Campanile, n. m.

(13) Cfr. Sez. 6, n. 39770 del 27 maggio 2014, Giordano, Rv. 260458.

(14) Sez. 6, n. 14040 del 29 gennaio 2015, Soardi, Rv. 262974.

(15) Sez. 6, n. 25537 del 15 aprile 2009, Gallitto, Rv. 244358.

(16) Sez. 6, n. 5006 del 12 gennaio 2012, Perugini, Rv. 251785.

(17) Sez. 6, n. 7177 del 27 ottobre 2010, Mola e altri, Rv. 249459.

casa-ufficio, quando l'accompagnamento non è effettuato in violazione di alcuna disposizione regolamentare, poiché in tal caso, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di utilizzo dell'auto per motivi personali e privati, il bene di cui il pubblico ufficiale ha la disponibilità per ragioni del suo ufficio rimane, comunque, nell'ambito della sua normale destinazione giuridica, e cioè nella sfera della Pubblica Amministrazione (18).

Dopo aver la Suprema Corte indicato l'orientamento di legittimità più recente, conclude distinguendo le seguenti fattispecie:

- integra il reato di peculato, ai sensi dell'art. 314, comma 1, Cod. pen., l'esercizio da parte dell'agente, su di un bene appartenente alla PA, dei poteri *uti dominus*, ossia tale da sottrarre il bene stesso alla disponibilità dell'ente, rilevando come sistematica reiterazione dell'uso abusivo che l'agente faccia del medesimo bene;

- integra il reato di peculato d'uso, ai sensi dell'art. 314, comma 2, Cod. pen., qualora se ne faccia solo un uso momentaneo del bene della PA restituendolo immediatamente dopo averla usato. Dove tra la cessazione dell'uso momentaneo e la restituzione deve intercedere il tempo minimo necessario e sufficiente, in concreto, per la restituzione medesima, occorrendo che dopo l'uso, l'agente non compia altre attività che non siano quelle finalizzate alla restituzione. In altri termini, l'intenzione di restituire la cosa immediatamente dopo l'uso momentaneo deve essere presente fin dall'inizio: non si tratta, infatti, di un peculato proprio, che successivamente si trasforma, per effetto dell'uso momentaneo e della restituzione della cosa, in peculato d'uso, bensì, sin dall'origine, di un fatto caratterizzato dal contenuto intenzionale del reo.

Dopo la citata ampia digressione gli Ermellini confermano il reato più grave di peculato per il dirigente scolastico per aver egli usato la vettura in modo continuo, quale *uti dominus*.

### Utilizzo del fax per scopi privati

La questione questa volta posta all'attenzione dei giudici di Palazzo Cavour (19) riguarda l'utilizzo per fini privati del fax dell'ufficio, nel caso di specie era stato utilizzato per tredici volte così come

ammesso dallo stesso dipendente pubblico. Rispetto al reato individuato dalla Corte d'Appello che lo aveva classificato quale peculato, gli Ermellini non condividono tale impostazione rilevando tale fattispecie nel reato di abuso di ufficio. Secondo, infatti, la Suprema Corte mentre nel delitto di peculato la condotta consiste nell'appropriazione di danaro o altra cosa mobile altrui, di cui il responsabile abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio - onde la violazione dei doveri di ufficio costituisce esclusivamente la modalità della condotta, cioè dell'appropriazione -, nell'abuso di ufficio la condotta si identifica con l'abuso funzionale, cioè con l'esercizio delle potestà e con l'uso dei mezzi inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l'esercizio del potere è concesso, e finalizzate, mediante attività di rilevanza giuridica o comportamenti materiali, a procurare un vantaggio patrimoniale per sé o per altri ovvero ad arrecare ad altri un ingiusto danno (20). Inoltre, sempre i giudici di legittimità, hanno avuto modo di evidenziare che integra il delitto di abuso d'ufficio la condotta del pubblico dipendente di indebito uso del bene che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto (21). Pertanto, concludono gli Ermellini nel caso di specie il pubblico impiegato ha reiteratamente utilizzato e per un discreto arco temporale il fax dell'ufficio per ricevere e trasmettere documenti ed atti a fini esclusivamente privati, in consapevole violazione dei doveri di lealtà e correttezza imposti ad un pubblico ufficiale.

### Conclusione

Dalla disamina dei casi posti all'attenzione emerge un orientamento, sia della magistratura contabile che di quella penale, particolarmente restrittivo in un momento in cui i dipendenti della PA sono oggetto anche di specifiche azioni mediatiche ponendo in risalto una condotta da seguire in modo sempre più irreprensibile ed, in ogni caso, tale da fugare qualsiasi dubbio sull'utilizzazione corretta del denaro pubblico ed in modo particolare dei beni di cui gli stessi sono in possesso per ragione del loro servizio.

(18) Sez. 6, n. 46061 del 17 settembre 2014, Caropreso e altro, Rv. 260818.

(19) Cass., Sez. VI Pen., sentenza 26 aprile 2016, n. 22800.

(20) Sez. 6, sentenza n. 20094 del 4 maggio 2011, Rv. 250071, relativa proprio all'indebito utilizzo del fax dell'ufficio.

(21) Sez. 6, n. 14978 del 13 marzo 2009, Rv. 243311; Sez. 6, 2 aprile 1992, n. 10896, Bronte, Rv. 192873; Sez. 6, 12 dicembre 2000, n. 381, Genchi, Rv. 219086; Sez. 6, 9 aprile 2008, n. 31688, Cannalire, Rv. 240692.